



Città di Avezzano

Regolamento di polizia urbana

Approvato con delibera del Podestà n. 283 del 8.06.1938

TITOLO I°
I SERVIZI DI POLIZIA URBANA

CAPO I°
Organizzazione del servizio e materia sottoposta alla Polizia Urbana

Art. 1

Il servizio di Polizia Urbana ha per scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni e per i provvedimenti di competenza del Comune.

Art. 2

Il servizio di Polizia Urbana è disciplinato dal presente regolamento e da altri riguardanti materie speciali e cioè:

1. regolamento per l'applicazione della tassa sui cani;
2. regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
3. regolamento per il servizio delle affissioni con diritto di privativa;
4. regolamento di polizia stradale;
5. regolamento edilizio;
6. regolamento d'igiene pubblica;
7. regolamento sul servizio di asportazione delle immondizie domestiche;
8. regolamento sul servizio delle guardie urbane.

Art 3

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dagli agenti municipali e dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 4

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'ufficio di polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavo sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Art. 5

Gli agenti di polizia possono accompagnare all'ufficio di polizia municipale le persone anche se soltanto sospette di contravvenzione e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

CAPO II

Suolo pubblico

Art. 6

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Art. 7

Nessuno può occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune. E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico. Quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono, pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

Art. 8

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

Art. 9

Sulle vie e piazze pubbliche è proibito di giuocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola ed a qualsiasi altro giuoco incomodo ed ingombrante.

E', parimenti, proibito di lanciare sassi, palle di neve e di far sdrucchioli sul ghiaccio.

Art. 10

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Podestà, dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato, redatta informa esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

Art. 11

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;

- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato.

Art. 12

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. Leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 e relativo regolamento 21.1.1929, n. 62 nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'autorità comunale. L'erezione di palchi, tribune, ecc. per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 13

Il collocamento delle condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuiti dalle leggi stesse al Comune.

Art. 14

I siti privati, attigui alle vie ed alle piazze, finché non siano sottratti al pubblico da idoneo recinto, sono soggetti alle discipline sancite dal presente regolamento per i luoghi pubblici.

Art. 15

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di igiene, di polizia e di illuminazione.

La spesa per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa, oppure a terzi.

Art. 16

La concessione per apporre infissi, vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico e d'interesse l'arte edilizia, è regolata dal regolamento di polizia edilizia.

Le tende solari, sporgenti su spazio pubblico, devono avere il bordo inferiore ad altezza non inferiore di mt. 2,20 dal suolo.

L'autorità comunale potrà con apposita ordinanza, vietare l'uso di tali tende in alcune strade; in caso di contravvenzione sarà consentita la loro rimozione d'ufficio.

Art. 17

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento d'igiene, non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merci e derrate all'esterno di negozi, quando la larghezza

del marciapiede sia inferiore a metri due ed in ogni caso nelle vie sprovviste dei marciapiedi o di larghezza inferiore a metri dieci.

Le autorizzazioni possono essere in ogni tempo revocate.

Art. 18

La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie avanti ai negozi o alle abitazioni è regolato dall'autorità comunale.

E' proibita:

- a) sui marciapiedi rialzati, quanto non resti libero per i pedoni uno spazio di almeno mt. 1,50;
- b) sui marciapiedi a livello stradale quando la larghezza della strada sia inferiore a mt. 10;
- c) in quelle altre località in cui, a giudizio dell'autorità comunale, la detta forma di occupazione di suolo pubblico, non si ritenga opportuna per speciali ragioni di interesse pubblico.

La concessione può essere anche limitata a determinate ore della giornata e in ogni tempo revocata.

Art. 19

Nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare danno, disturbo o pericolo.

Art. 20

E' vietato, senza opportuni ripari, il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recar danno. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre tre metri di lunghezza, non devono essere trasportati da una sola persona.

Art. 21

E' vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare ferri, cerchioni, ruote ed oggetti pesanti.

Art. 22

Nei luoghi di pubblico transito è vietato lavorare pietre senza opportuni, ripari; le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, fabbri, maniscalchi e simili, qualora tali laboratori siano parti verso il suolo pubblico.

Art. 23

E' vietato:

- a) gettare liquidi dai luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie;
- b) innaffiare vasi in modo che possa cader liquido sul suolo pubblico o privato comune a più famiglie;
- c) innaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo.

Art. 24

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere, mercati, per l'esercizio di determinate industrie, di mestieri, per collocamento di tavoli da caffè, di piante in vasi ad uso di decorazione sono regolate dal regolamento di posteggio.

Art. 25

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

TITOLO II

Della nettezza dell'abitato e della sicurezza pubblica.

CAPO I°

Della nettezza dell'abitato

Art. 26

Il servizio di Polizia Urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addottovi. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato ed ad innaffiare lo stesso in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'autorità municipale.

Art. 27

In caso di necessità, ogni proprietario di case, ville, ecc. deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la superficie latitante alla sua proprietà e per una profondità di metri 3.

Art. 28

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi di acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dalla autorità comunale.

Art. 29

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito preventivamente la licenza dall'autorità comunale e dovranno, in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'autorità stessa.

Art. 30

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili, nelle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono rimanere chiuse in recipienti impermeabili, muniti di coperchio, per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

Art. 31

I proprietari di case, gli inquilini e chiunque ha il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e nel pubblico suolo.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella comune condotta di scarico, oppure in pozzi neri, dove questi sono permessi, da costruirsi a cura dei privati.

Art. 32

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramenti di materiali che possano lordare il suolo pubblico.

Art. 33

E' vietato produrre o gettare immondizie nelle vie, nelle piazze pubbliche od in altro luogo pubblico. E' vietato di gettare sulla pubblica via e nei canali acqua e materie immonde come pure di otturare le bocche delle fogne.

Art. 34

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto con botte a sistema inodore e l'operazione di pulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22:00 alle ore 05:00.

Art. 35

E' vietato di tenere nell'abitato depositi di letame che deve essere trasportato a destinazione non appena estratto dalla stalla.

Il trasporto del letame, fatte salve le disposizioni legislative emanate in proposito, deve essere effettuato con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spandimento.

Art. 36

E' vietata la costruzione di nuove stalle nell'ambito del piano regolatore,.

Art. 37

Nel centro urbano non è permesso di tenere porcili e conigliere; saranno tollerati se già esistono, nelle vie secondarie quando soddisfino alle condizioni volute dalla legge 29.3.1928, n. 853 e D.M. 20.5.1928.

Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie; possono essere tenuti depositi di pollame vivo e di altri piccoli animali a scopo di industria a condizione che venga sentito l'Ufficiale Sanitario e che il locali siano nelle condizioni necessarie per potere in essi praticare costantemente i trattamenti contro le mosche.

E' vietato altresì tenere animali ed industrie che in qualsiasi modo possano nuocere ai passanti o ai vicini di abitazione.

Le turbative di tal genere saranno rimosse anche di ufficio con ordinanza sindacale soggetta alla procedura e ai gravami di cui all'art. 55 della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 38

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito in carri atti da evitare la disseminazione e lo spolverio.

Art. 39

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni della legge 29.3.1928. n. 858 e del D.M. 29.5.1928, per la lotta contro le mosche.

CAPO II

Della sicurezza e del decoro pubblico.

Art. 40

Ogni edificio pubblico o privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione in modo da evitare pericoli, danni ed ingombri al pubblico transito.

Art. 41

Qualora un edificio o parte di esso o delle sue attinenze minacci rovina, il Sindaco, a mezzo dell'Ufficio tecnico municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T.U., legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934 – XII, n. 383.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

Art. 42

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 43

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dall'esterno delle abitazioni.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie sui pubblici passeggi e nei giardini pubblici.

Art. 44

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere deposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato, a tale fine, l'uso della carta e di qualsiasi altro mezzo.

Art. 45

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile esportarlo diversamente deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti, ed avendo cura di innaffiare sufficiente,ente il terreno.

Art. 46

E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservata ai pedoni con oggetti ingombranti e di soffermarsi a scopi di vendite ambulanti.

Art. 47

Le mandrie ed i greggi di pecore non possono transitare attraverso l'abitato ma devono seguire le vie periferiche, accompagnate da personale sufficiente e capace.

Art. 48

Per le vie dei centri abitati è vietato il passaggio di suini attruppati. I cani devono essere muniti di museruola.

Nei giorni di fiera o di mercato, e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono esser condotti al guinzaglio.

Art. 49

Le incudini delle officine, le seghe, e tutti gli altri attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanze inferiore di un metro dalla porta di ingresso.

Art. 50

Per quanto interessa la polizia stradale, e non è contemplato dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del R.D.L. dicembre 1933, n. 1740 e successive modifiche.

Nelle tre vie dell'abitato pavimentate a mattonelle in asfalto e prioritariamente lungo la Via Garibaldi, dal Piazzale della Stazione, da Via Vittorio Emanuele e Via Sabotino, e lungo Via Umberto I dal Piazzale della Stazione al Piazzale del Municipio, è proibito il transito di autocarri, carri, carretti ed animali per qualunque causa che non sia di stretta necessità dei proprietari di magazzini o case da cui soltanto è permesso il transito da e fino alle strade laterali più vicine.

Nelle strade suindicate non possono transitare i venditori ambulanti di fasci di legna e di erbe.

Tale divieto sarà osservato anche per le strade che saranno successivamente pavimentate.

Art. 51

Sia nell'interno, come nell'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere i fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.,

E' vietato di fare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'autorità comunale.

Art. 52

Le gole dei camini, stufe, forni, fucine ed in genere tutti i condotti del fumo, devono essere spazzati dalla fuligine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane e simili devono essere spazzate ogni trimestre.

Art. 53

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T.U. leggi di p.: 18.6.1931, n. 773 e dalle disposizioni del relativo regolamento 21 gennaio 1929, n. 62, nell'abitato non è possibile tenere petrolio, benzina, materie esplodenti ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto.

Occorrendo tenere depositi o magazzini d tali materie, l'interessato dovrà avanzare domanda all'autorità comunale, la quale prescriverà, col rilascio del permesso, le condizioni da osservarsi.

Art. 54

Chi intende aprire manifatture e fabbriche di materie insalubri e pericolose deve avanzare domanda al Sindaco, il quale, col rilascio della licenza, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto ed esercizio dell'industria.

Art. 55

E' vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglia secca, ecc. se non nei locali appositamente destinati. I depositi di fieno e paglia sono in ogni modo vietati all'interno dell'abitato.

I locali devono avere le pareti prive di canne da camini. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco e di fumare.

Art. 56

Chiunque avverte o viene a sospettare di un incendio deve informare immediatamente l'ufficio municipale oppure il più prossimo comando di stazione dei VV UU..

Art. 57

In casi di incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc..

Art. 58

In caso di incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa, Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

AL proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

Art. 59

E' vietato di esporre in pubblico fotografie, disegni, figure e pubblicazioni che offendono la moralità e il buon costume.

E' vietato di esporre figure e pubblicazioni che ledano il prestigio delle istituzioni e delle personalità civili, militari, politiche, religiose.

Art. 60

Sono vietati in pubblico i canti offensivi della moralità e del buon costume.

Le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, il turpiloquio e la bestemmia sono punite a norma degli art. 724 e segg. Del codice penale.

Art. 61

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

Art. 62

E' vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonché sui pubblici manufatti,

Nei gironi di fiera e di mercato è vietato di accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione gli oggetti da esporsi in vendita.

Art. 63

Spetta al Comune, di intesa con l'autorità scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Monumento dei Caduti.

Art. 64

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti e di occupare i sedili se non a scopo di riposto.

Art. 65

E' vietato sfondare gli alberi dei pubblici giardini, di salirvi sopra ed in qualunque modo guastarli o danneggiarli.

Art. 66

E' vietato di entrare nelle aiuole dei pubblici giardini e cogliervi i fiori.

Art. 67

E' vietato di arrecare qualsiasi guasto ai sedili, alle colonne, alle statue ed alle fontane e a qualunque altro oggetto di comodità e di ornamento nei pubblici giardini.

Art. 68

E' proibito mendicare in luogo pubblico (art. 154 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773).
Per le questue, collett, raccolte di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell'art. T.U. della Legge di P.S. suddetta.

Art. 69

Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosi.

Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi ai passanti.

Art. 70

Le persone deficienti e i bambini devono essere accompagnati per la pubblica via, né possono essere portati in giro sconvenientemente vestiti.

Art. 71

Non è premesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle né introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'autorità comunale.

Art. 72

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico vestiti intrisi di sangue; e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere tenerli avvolti in tela.

Art. 73

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti, deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 74

Il bestiame esposto in vendita come quello che transita per suolo pubblico deve essere tenuto ben pulito, non inzaccherato di fango e di sterco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc. di spennare selvaggina, polli, ecc. e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

Art. 75

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono far schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

Art. 76

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile davanti alle chiese ed alle scuole. E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare. Circ. 26.4.1928, n. 101259 – 100891 della Direzione Generale della P.S.

Art. 77

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Generale della P.S. con la circolare 13.7.1927, n. 10207 10089 C.

Art. 78

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che gli agenti ed ispettori, di cui all'art. 7 della Legge 12.7.1913, n. 611, spetta per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali – Circolare 21.1.1927, n. 12007 – 10089 della Direzione Generale della P.S.

CAPO III

Della pubblica quiete

Art. 79

Dopo le ore 23 è vietato per le vie pubbliche il cantare, suonare e fare schiamazzi, Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

Art. 80

E' vietato nelle case fare rumori incomodi agli altri inquilini e al vicino, ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle ore 22 alle ore 8.

Art. 81

I suonatori ambulanti, per le vie pubbliche, non possono fermarsi, suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza non minore di 20 metri dal punto precedente.

E' vietato loro di fermarsi davanti alle scuole, le chiese, le caserme e gli ospedali.

Art. 82

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1° novembre al 30 aprile, e dalle 21 alle ore 4 del 1° maggio al 31 ottobre.

E' permesso di derogare alle disposizioni suddette:

- a) Per determinati riti religiosi in dipendenza di consuetudine lungamente praticata, di oneri testamentari o di clausole consimili;
- b) Per ordini impartiti sa superiori autorità;
- c) Per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'autorità municipale-

Art. 83

Il suono delle campane non può durare oltre cinque minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercedere un intervallo di venti minuti primi.

E' in facoltà del Sindaco vietare in modo assoluto il suono delle campane quando per l'inferire di epidemie o per altre giustificate circostanze possa aggravare l'inquietitudine pubblica.

Art. 84

E' vietato tenere animali che specialmente di notte disturbare il vicinato.

E' vietato scuotere, sbattere o spolverare sulla pubblica via o dalle finestre, abiti, tappeti, panni ecc..

Nell'interno delle abitazioni è vietato di scuotere e spolverare dopo le ore 9 dal 1° novembre al 30 aprile e dopo le ore 7 dal 1° maggio al 31 ottobre.

Art. 85

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode devesi avanzare domanda di licenza all'autorità comunale la quale, nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Art. 86

Sono considerate industrie rumorose o incomode: il mestiere del caldaio, del lattaio, del materassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che per uso continuo di motori e macchine arrecano molestia al vicinato.

Art. 87

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 7, né protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 6 ad oltre le ore 12 dal 1° maggio al 31 ottobre.

Art. 88

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, all'industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle del R.D.L. 11 agosto 1927, n. 1380.

Art. 89

Qualora particolari esigenze del luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose e incomode, queste verranno emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 66 del T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773.

TITOLO III COMMERCIO E PREZZI DI VENDITA DEI GENERI

Art. 90

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico.

Art. 91

Gli enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, o sotto forma ambulante o girovaga, devono presentare domanda di licenza alla Commissione di cui all'art. 3 del R.D.L. 16.12.1926, n. 2174 e ai DD.MM. 31.12.1926 e 27.2.1928 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Sono esclusi da tale obbligo gli esercenti di cui all'art. 86 del T.,U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'autorità comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire o a trasferire il loro esercizio e sulla cauzione da essi prestata. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31.12.1926, spetta al Comune il potere di proporre l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 del R.D.L. 16.12.1926, n. 2174 quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reali di idole commerciale. Circ. 30.5.1927, n. 310 del Ministero dell'Economia Nazionale.

Art. 92

Nella domanda di cui all'art. precedente l'istante deve dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare, il personale da assumersi alla dipendenza e inoltre tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalla commissione per potersi pronunziare sulla domanda stessa.

Art. 93

In particolare, gli esercenti di spaccio di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento sulla vigilanza sanitaria 21 luglio 1907, n. 1586 e del R.D.L. 26.9.1930, n. 1458.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi del R.D.L. 29.6.1928, n. 1883.

Art. 94

Spetta agli agenti di polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercizi devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29.3.1928, n. 858 e D.M. 20.5.1928, per la lotta contro le mosche.

Art. 95

I titolari delle licenze di esercizio devono esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 96

Le bilance che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare la pesata. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere muniti di bollo di verifica dell'Ufficio metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

Art. 97

Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivamente della carta prescritta dal regolamento di igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce sessa.

Art. 98

I rivenditori che con banco occupano uno spazio sul suolo pubblico, per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da esse occupato, per le operazioni di vendita.

Art. 100

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere minuti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da rispondere alle normali richieste del pubblico.

E' loro vietato di dare noia al pubblico con le insistenti offerte.

L'interruzione della vendita non legittima né giustificata per oltre 10 giorni da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D.L. 16.12.1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso, come definitiva chiusura del rispettivo esercizio.

Art. 101

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti, uniformandosi però alle prescrizioni del regolamento di ornato.

Art. 102

Il Sindaco, qualora ragioni di necessità lo richiedano, può stabilire l'orario di apertura e di chiusura delle diverse categorie dei negozi, salvo l'osservanza delle disposizioni della legge 7.7.1907, n. 489, e relativi regolamenti 7.11.1907, n. 807 e 8.8.1908, n. 599 sul riposo festivo.

Art. 103

I commercianti devono esporre su appositi cartelli i prezzi dei generi che mettono in vendita, espressi in caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visibili a tutti.

Art. 104

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 105

I membri della Commissione locale di prezzi hanno facoltà di ispezionare i locali degli spacci dei generi colpiti dal prezzo stabilito, per assicurare che siano osservate le relative discipline.

Art. 106

I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri animali sono tenuti ugualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio, esclusa la prestazione della cauzione, di cui all'art. 2 del D.M. 31.12.1926.

Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e di igiene, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico e devono ugualmente sottostare alle prescrizioni contenute nel D.L. 9.5.1929, n. 994.

Art. 107

L'industria e il commercio del latte sono soggetti alla disciplina stabilita dal R.D.L. 9.5.1929. n. 992.

Art. 108

I commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio, devono un mese prima della chiusura rendere informata l'autorità comunale.

Art. 109

I mercati e le fiere potranno essere tenuti soltanto nelle piazze e strade stabilite dall'autorità comunale.

Art. 110

Il Sindaco potrà nelle diverse contrade assegnare l'area e la direzione che devono tenere i venditori di oggetti appartenenti alla stessa specie. Così, da una parte la frutta, dall'altra le verdure, altrove gli animali e via dicendo. E' assolutamente proibito alterare questo ordine.

Art. 111

Il sindaco può, anche a mezzo degli agenti municipali, assegnare il posto a ciascun venditore, e questo non potrà usurpare l'area assegnata al vicino.

Art. 112

Tra i venditori di oggetti appartenenti alla stessa specie avrà posto migliore chi da maggior tempo espone giornalmente in vendita la sua merce. Chi intrapreso ultimo la vendita avrà il posto meno buono. Chi ha sospeso la vendita per oltre cinque giorni, perde il suo numero e passa all'ultimo posto. Passa all'ultimo posto, anche chi sarà stato autore e provocatore di alterchi per ragioni di posto.

Art. 113

E' vietato ai venditori l'occupare il posto che venne fatto rimanere libero per passaggio degli uomini e delle bestie, per trasporto delle merci e per accedere alle case, botteghe, magazzini.

Art. 114

I venditori e compratori di merci non potranno ricusarsi di rivelare all'autorità ed agli agenti municipali il prezzo convenuto nelle contrattazioni, perché l'ufficio comunale possa essere in grado di adempiere al relativo servizio di statistica.

Art. 115

I venditori di cereali, di frutta, di erbaggi e di altri generi alimentari non possono rifiutarsi di darli, contro pagamento, a chiunque ne faccia richiesta, anche per piccola quantità.

Art. 116

E' vietato espressamente agli incettatori l'acquisto in grande dei generi alimentari e delle frutta esposti nella piazza del pubblico mercato, prima delle ore 10:00 dal 1° maggio al 31 ottobre, e dalle ore 11:00 dal 1° novembre al 30 aprile.

I generi saranno costantemente verificati dagli agenti del Comune che sequestreranno quelli alterati e le frutta immature, per sottoporli all'esame dell'Ufficio Sanitario.

Art. 117

A tutela degli interessati del consumatore e per facilitare le contrattazioni, il Sindaco può con suo atto deliberativo, disciplinare l'andamento del mercato, quando lo ritenga opportuno, con nuove norme che si adattino alle circostanze speciali del momento, della stagione e della domanda della merce.

Art. 118

I facchini, i sensali, gli intromettitori, ferme restando la facoltà che nei riguardi loro spettano all'autorità di P.S. ai sensi degli artt. 115 e 121 del T.U. leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773, devono anche denunciare la loro attività all'ufficio di Polizia urbana del Comune, che li iscriverà in apposito registro.

TITOLO IV

PENALITA'

Art. 119

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penali o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite a norma dell'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383.

Art. 120

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni sono applicate le norme di cui agli artt. 106, 107 e 108 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

Le contravvenzioni alle norme di polizia stradale, sono accertate a termine delle disposizioni del R.D.L. 8.12.1933, n. 1740 e successive modificazioni.

Art. 121

Il Sindaco autorizzato a costituirsi parte civile nei processi di contravvenzione, quando ricorrano i requisiti in proposito fissati dal vigente Codice di Procedura Penale, dietro parere favorevole dell'Ufficio Legale del Comune.

Art. 122

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni delle leggi penali in vigore.

Art. 123

Ferma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi con tingibili ed urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Sindaco può agire con provvedimento di ufficio ai sensi dell'art. 55 del T.U. Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383.

Nei casi di grave perturbamento di uno stati di fatto che interessi la generalità degli abitanti, o di molestia arrecata ai cittadini con animali pericolosi o con altri fatti comunque vietati dal presente regolamento o dalle disposizioni legislative, in vigore, il Sindaco d'ufficio, con semplice ordinanza potrà rimuovere l'inconveniente lamentato o l'atto vietato, previo invito al contravventore. La procedura è quella indicata dall'art. 55 della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 124

Un terzo delle somme riscosse a titolo di ammenda è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Nel caso di incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. del D.L. 16.12.1926, n. 2174, agli agenti accertatori spetta il terzo della quota che, per legge, è devoluta al Comune.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 125

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la definitiva omologazione ai sensi dell'art. 101 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato do R.D. 3.3.1934, n. 383.

Art. 126

Tutte le disposizioni le quali non armonizzano con quelle del presente regolamento perdono efficacia con la sua applicazione.

Art. 127

Entro tre mesi dall'andata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi per un termine perentorio, dall'autorità comunale.

Art. 128

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

COSTRUZIONI SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

1) Costruzioni eseguite senza Concessione edilizia	£. 80.000
2) Costruzioni eseguite in totale difformità alla concessione	£. 80.000
3) Costruzioni eseguite in parziale difformità alla concessione	£. 50.000

COSTRUZIONI SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

1) Muri di recinzione, di confine, di sostegno, di contenimento o di altro genere	£. 20.000
2) Riattamenti, restauri, trasformazioni, miglioramenti ricettivi di edifici di qualsiasi tipo	£. 50.000
3) Costruzioni sotterranee modificanti il suolo pubblico o privato	£. 30.000
4) Scavi o rinterri sul suolo pubblico o privato	£. 30.000
5) Scavi o rinterri sul suolo pubblico o privato eseguiti rompendo o manomettendo la massicciata di strade pubbliche o aperte al pubblico transito, per impiantarvi pali o riparare fogne o per qualsiasi altro motivo	£. 50.000
6) Aperture al pubblico transito di strade	£. 30.000
7) Coloriture e decorazioni di fabbricati o muri di cinta, visibili all'esterno ed anche all'interno per fabbricati aventi pregio artistico	£. 20.000
8) Apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico, insegne e mostre per vetrine o botteghe, tabelle, cartelli, lumi o oltre oggetti di pubblicità	£. 20.000
9) Opere di urbanizzazione di terreni eseguite senza autorizzazione	£. 50.000
10) Proseguimento di lavori dopo l'ordinanza di sospensione	£. 80.000

SETTORE V• POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso leggi e decreti

Ord. N. 13 del 16.5.1995 prot. n. 14344

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 208/31317 del 28.08.1986, con cui venivano aggiornate le sanzioni amministrative per le violazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto di dover apportare modificazioni alla predetta ordinanza, per adeguarla al dispositivo sanzionatorio previsto dagli artt. Da 106 a 110 del R.D. 3.3.1934, n. 383;

Visti gli artt. Da 106 a 110 del T.U.L.C.P. R.D. 3.3.1934, n. 383 richiamati in vigore dall'art. 64, primo comma lett. C della Legge 8.6.1990, n. 142;

Visto l'art. 3 della legge 12.07.1961, n. 603;

Visti gli artt. 10, 14, 17, 18, 32, 113, 114 della legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

Le violazioni alle disposizioni del vigente regolamento di Polizia Urbana sono punite con la sanzione amministrativa da £. 4.000 a £. 1.000.000; per dette violazioni il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, una somma fissa nelle mani dell'agente o funzionario che l'ha accertata.

Le somme fisse da pagarsi nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato l'infrazione, per la definizione in via breve o con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, delle trasgressioni al Regolamento di Polizia Urbana, sono determinate come segue:

Articoli:

8, 43, 46, 52, 60, 69, 70, 81, 85, 95, 96, 99, 100, 108, 109, 111, 113 £. 100.000

Articoli:

7-9, 1° e 2° comma, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 62, 64, 65,
66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 87, 97, 98, 103, 104, 106 £. 200.000